

PROGETTO DI LEGGE N. 0315

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Bianchi, Rolfi, Formenti, Parolo, Romeo, Colla, Santisi Saita,
Lena, Martinazzoli, Anelli, Reguzzoni, Foroni, Monti

—————
“Norme in materia di gestione delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) presenti sul territorio regionale e disciplina dell’attività di recupero degli ungulati feriti”.
—————

PRESENTATO IL 21/09/2016

ASSEGNATO IN DATA 26/09/2016

ALLE COMMISSIONI: REFERENTE VIII
CONSULTIVA I

RELAZIONE

Presso la regione Lombardia si è da tempo insediato un gruppo di lavoro sulle problematiche relative alla presenza del cinghiale nelle aree rurali, coordinato dalla Direzione Generale Agricoltura, al quale partecipano le organizzazioni professionali agricole, i rappresentanti delle province lombarde, e l'Università dell'Insubria.

Dal gruppo di lavoro è emerso come le problematiche legate alla presenza del cinghiale siano un tema molto attuale, che rappresentano criticità non solo a livello di singola regione, ma anche su scala nazionale e continentale, pertanto la gestione faunistico-venatoria del cinghiale deve essere affrontata nel suo complesso, piuttosto che attraverso il solo aspetto del contenimento numerico della specie.

I dati regionali del prelievo, dei danni all'agricoltura e dei sinistri stradali provocati dalla specie, a livello regionale e provinciale, dimostrano che il cinghiale è in continuo aumento: dalle 1.162 unità abbattute in Regione nella stagione venatoria 1998/99, alle 3.304 della stagione 2009-2010.

Relativamente ai danni risulta evidente che, rispetto al totale dei danni all'agricoltura causati da fauna selvatica, la percentuale ascrivibile al cinghiale è preponderante nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Varese. Su scala regionale, la percentuale dei danni all'agricoltura causati dal cinghiale rispetto ai danni causati da tutta la fauna selvatica, è passata dal 10% nel 2004 al 20% nel 2009.

A seguito di queste considerazioni, occorre quindi dotare regione Lombardia di una legge specifica per la gestione della popolazione di cinghiali presenti sul territorio, che consenta agli enti preposti di sviluppare una serie di progetti che, sostanzialmente, dovrebbero concretizzare le azioni condivise dal gruppo di lavoro regionale ed in particolare:

1. Raccolta dei dati sulla presenza del cinghiale e costituzione di un relativo data base;
2. Monitoraggio genetico per definire sia l'origine sia il valore faunistico delle diverse popolazioni di cinghiale;
3. Zonizzazione del territorio per definire le aree destinate alla gestione venatoria del cinghiale e le aree inidonee, da un punto di vista socio-economico, ad una sua presenza (zone di esclusione ed eradicazione);
4. Coordinamento fra gli enti preposti;
5. Attivazione di interventi specifici per una più efficiente gestione della specie, come ad esempio il contrasto alle immissioni illegali, la qualificazione dei selecontrollori, l'introduzione di metodi di caccia alternativi.

Al fine di incentivare gli abbattimenti dei cinghiali, si propongono anche misure di valorizzazione della carne di ungulato, a partire dallo stoccaggio delle carni stesse, fino ad arrivare a sostenere eventuali percorsi di riconoscimento della qualità.

Inoltre, la presente proposta di legge introduce una nuova disciplina circa l'indennizzo dei danni da cinghiale, in particolare prevedendo la partecipazione alle spese da parte di CAC e ATC, nonché modifiche al sistema sanzionatorio per rendere più severe le pene esistenti al fine di scoraggiare eventuali comportamenti illeciti.

Ovviamente, il grado di realizzazione di queste misure è strettamente correlato alle risorse che regione Lombardia saprà mettere in campo a sostegno dei progetti per il controllo della specie, pertanto si auspica che questa proposta di legge, per ora priva di risorse perché di natura esclusivamente ordinamentale, possa essere accompagnata in futuro da stanziamenti di bilancio adeguati.

Articolato

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, al fine di tutelare l'economia del sistema agricolo, l'equilibrio venatorio e la biodiversità, reca disposizioni per la gestione delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) presenti sul territorio regionale e disciplina, altresì, la valorizzazione della carne di ungulato e l'attività di recupero degli ungulati feriti.

Art. 2

Articolazione delle competenze

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con propri provvedimenti disciplina la gestione delle popolazioni di cinghiale, anche suddividendo il territorio regionale in aree omogenee di gestione.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, possono autorizzare la caccia di selezione al cinghiale nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 gennaio, ad eccezione delle femmine adulte trainanti il cui prelievo è vietato tra il 15 aprile e il 1 ottobre. Per la gestione del cinghiale sul territorio a caccia programmata, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, approvano progetti triennali di gestione delle popolazioni di cinghiale. Tali progetti, articolati in sezioni annuali vengono aggiornati entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base dei dati relativi all'anno precedente. I progetti e gli eventuali aggiornamenti annuali, previo parere di ISPRA, assumono, altresì, per l'anno di riferimento, la valenza di piano di abbattimento per l'esercizio venatorio, e di piano di controllo numerico riduttivo di cui all'art. 41, comma 3, della l.r.26/93

3. Per la gestione del cinghiale nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali previsti all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 86/83, fermo restando il divieto di prelievo venatorio, in attuazione della disciplina regionale, i progetti triennali di cui al comma 2, aventi valenza di piano di abbattimento selettivo ai sensi dell'art. 22 della L. 394/91, sono approvati previo parere vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sul restante territorio dei parchi regionali, i progetti di cui sopra sono approvati previo parere non vincolante dell'ente gestore dell'area protetta.

4. Qualora la pianificazione del prelievo venatorio del cinghiale sia coordinata con gli interventi di controllo numerico attuati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/1993, al fine di mitigare gli impatti della specie sull'ambiente e sulle attività produttive, i cacciatori esperti ammessi alla caccia di selezione al cinghiale potranno essere autorizzati a procedere all'allestimento di allettamenti alimentari nei punti e con le modalità specificamente disposte dal servizio di vigilanza ittico-venatoria provinciale.

Art. 3

Indennizzo dei danni.

1. I danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993 e dell'art. 33bis della l.r. 86/83 comunque nei limiti della disponibilità dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

2. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia in cui è ammesso l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale ed in cui le attività di controllo sono effettuate prevalentemente con l'ausilio dei propri iscritti, selezionati ai sensi dell'art. 41, comma 3 della l.r. 26/93, la compartecipazione dei rispettivi comitati di

gestione, tramite le quote versate dai singoli soci, ai danni provocati da detta specie è pari all'80 per cento dei danni quantificati e liquidati.

3. I comitati di gestione di cui al precedente comma 2, per far fronte alle spese di prevenzione e risarcimento dei danni provocati dal cinghiale, possono aumentare fino al massimo del doppio il contributo integrativo fissato dall'art. 32, comma 2 della l.r. 26/1993 nei confronti dei soggetti autorizzati ad esercitare attività venatoria o di controllo numerico del cinghiale.

Art. 4

Divieti e sanzioni

1. Il divieto di immissione e di foraggiamento dei cinghiali sono disciplinati e sanzionati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio o l'ente gestore dell'area protetta entro cui è avvenuto il rilascio, provvedono alla richiesta del risarcimento dei danni arrecati alle coltivazioni agricole, agli ecosistemi e per gli oneri di controllo derivanti alle medesime Amministrazioni a causa dell'immissione di cui al precedente comma 1.

3. Chiunque detenga o allevi cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi del regolamento regionale n.16/2003 è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 950,00 e con il sequestro degli animali al fine della loro successiva confisca.

4. Chiunque, presso allevamenti autorizzati, detenga o allevi cinghiali o loro meticci in difformità alle previsioni del regolamento regionale n.16/2003 è punito con una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 350,00. La sanzione è raddoppiata se l'illecito è commesso in zone non idonee alla presenza del cinghiale .

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono trasferiti agli ATC o ai CAC che li utilizzano per il risarcimento dei danni provocati dal cinghiale e per la prevenzione degli stessi.

Art. 5

Valorizzazione della carne di ungulato

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, promuovono, ove non siano già presenti, la realizzazione presso gli ATC e i CA, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale. I centri di sosta devono possibilmente essere dislocati sul territorio in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di cinghiali e ungulati in genere.

1. Gli ATC e i CA predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione selvaggina (CLS) o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di abbattimento, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sostengono e promuovono eventuali accordi fra ATC o CA e le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.

5. La Regione predispone di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio di percorsi di riconoscimento della qualità.

Art. 6

Attività di recupero degli ungulati feriti

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti, che non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati, è disciplinata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio ed è consentita ai conduttori di cani da traccia, abilitati dalle stesse, previa frequenza di apposito corso e superamento di una prova di esame.

-
2. Nello svolgimento della attività di cui al comma 1 è consentito:
 - a. l'uso di un solo cane da traccia abilitato in prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
 - b. l'uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992;
 - c. operare anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.
 3. Dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è preventivamente data comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio, di norma attraverso il personale di vigilanza venatoria provinciale, e tramite queste agli enti gestori delle aree protette interessate dalle operazioni di recupero in cui vige il divieto di caccia ai sensi della legge 394/1991.
 4. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
-